



Stefano Comellini, avvocato penalista del Foro di Torino, in ambito sportivo è il presidente della Federazione Canottaggio piemontese e opera come consulente del CONI anche attraverso il servizio on-line Sportello dello Sport ([www.conipiemonte.it](http://www.conipiemonte.it)). Nella sua rubrica offre ai lettori la sua esperienza per rispondere a quanti sottopongono i loro quesiti.

## C'è chi rifiuta i controlli antidoping

Un recente caso nel calcio apre la discussione su un tema d'attualità

Ho letto che due giocatori di serie A hanno di recente rifiutato di sottoporsi ad un particolare test antidoping. Rischiano delle sanzioni per il loro comportamento? **P.N.**

In effetti, al termine della recente partita di calcio di serie A Roma-Milan, i giocatori della squadra rossonera Gattuso e Pancaro non hanno acconsentito a sottoporsi al prelievo ematico per il controllo incrociato con l'urina per la ricerca dell'EPO.

Qui non ha importanza quale fondatezza avessero, nel caso di specie, i motivi del rifiuto perché è opportuno affrontare il problema in linea generale.

L'eritropoietina è l'ormone prodotto dallo stesso organismo (attraverso i reni o, in misura minore, dal fegato), di regola a fronte della necessità di maggiore ossigeno; una volta prodotta, essa viene trasportata nel sangue al midollo osseo e stimola l'eritropoiesi. L'eritropoietina umana ricombinante (rHuEPO) è l'ormone farmacologico prodotto con una particolare sintesi ed ha funzione, nella sostanza, equivalente all'EPO umana.

Negli ultimi anni, particolare allarme ha destato la constatazione del diffuso ricorso in molte specialità sportive, soprattutto in quelle in cui è richiesto uno sforzo prolungato dell'atleta, a metodi di incremento della prestazione consistenti nella stimolazione farmacologica, o comunque artificiale, dell'eritropoiesi, ottenendo la produzione di nuovi globuli rossi che aumentano la capacità di ossigenazione dei muscoli e attenuano la sensazione della fatica.

È tuttora gravoso compito della ricerca scientifica individuare e realizzare un sistema che possa permettere di distinguere agevolmente nell'organismo l'EPO naturale da quella di sintesi, al fine di poter efficacemente prevenire e sanzionare la pratica vietata.

Il controllo incrociato sangue-urina dell'atleta è ritenuto ad oggi uno dei mezzi più attendibili di ricerca mirata dell'Epo.

Fatta questa premessa, riguardo al rifiuto di sottoporsi ai test antidoping è necessario distinguere tra responsabilità di natura penale e responsabilità disciplinare.

Come è noto, la legislazione antidoping in Italia fa oggi riferimento alla legge 376 del 2000 emanata con il preciso obiettivo, chiaramente espresso nell'art. 1, di promuovere la salute individuale e collettiva attraverso l'attività sportiva, nel rispetto dei principi etici e dei valori educativi di cui alla Convenzione contro il doping firmata a Strasburgo nel 1989.

In tal modo, la legge, come si ricava dalla stessa sua rubrica (*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*), intende in realtà perseguire non solo la repressione del doping, ma anche, e più in generale, la tutela sanitaria delle attività sportive.

I beni giuridici tutelati dalle norme incriminative sono, quindi, la salute, sia individuale che collettiva, e la lealtà delle competizioni sportive.

Ne deriva un sistema di sanzioni penali ove, tra l'altro, si prevede, quale ipotesi di reato la condotta di chi assume sostanze dopanti, nonché l'introduzione di specifiche sanzioni accessorie, quali l'interdizione temporanea o permanente dall'attività sportiva o sanitaria, rispettivamente per chi assume e chi somministra le sostanze vietate.

L'art. 9 della legge 376/00 prevede tre diverse ipotesi di reato.

Il primo comma sanziona la condotta di chi assume, procura ad altri, somministra, o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, idonee a modificare le condizioni psicofisiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

Al secondo comma è prevista la medesima pena per chi adotta o si sottopone a pratiche mediche finalizzate allo stesso risultato (ad es., il c.d. doping ematico o autotrasfusione).

Le due fattispecie appena indicate si differenziano unicamente per la natura dello strumento utilizzato per raggiungere il fine vietato: mentre il primo comma punisce l'utilizzo di farmaci e sostanze biologicamente attive, la fattispecie del secondo comma si riferisce alle pratiche mediche.

È possibile il concorso tra i due reati, per cui l'atleta che pratichi il doping attraverso l'utilizzo di sostanze dopanti e, al tempo stesso, sottoponendosi a pratiche mediche illecite, dovrà rispondere di entrambi i reati.

Le due fattispecie prevedono alcune condotte tipiche dell'atleta (l'assunzione) ed altre che le facilitano o le rendono possibili.

Le condotte ascrivibili al soggetto non atleta sono il procacciamento, la somministrazione (ad es.: prescrizione medica o iniezione del farmaco) e il favoreggiamento dell'utilizzazione. Quest'ultima modalità include, evidentemente, una serie vastissima di attività, riconducibili all'esercizio di un'influenza agevolatrice sul potenziale assuntore. Il titolare di una

palestra che, per esempio, metta a disposizione di terzi i locali e gli armadi del suo esercizio per la custodia dei farmaci doping, risponderà di favoreggiamento, a prescindere dalla sua diretta responsabilità nella cessione delle sostanze agli avventori della palestra.

Dall'assunzione di farmaci vietati da parte dell'atleta potrà derivare una sua responsabilità penale, solo in quanto vi sia il suo consenso. L'eventuale somministrazione di farmaci e sostanze illecite all'insaputa dell'atleta aggraverà la posizione del soggetto che lo affianca il quale risponderà non solo del reato di doping, ma anche di lesioni dolose qualora dalle pratiche vietate sia derivato un danno all'atleta.

Il legislatore si è dunque determinato per la punibilità dell'atleta, il quale diviene, per tale fattispecie di reato, al tempo stesso "soggetto attivo" e "oggetto materiale" del reato. L'azione delittuosa, infatti, ha per oggetto, cade proprio sul corpo dell'atleta.

Le disposizioni della legge 376 si sono però fermate qui e non prevedono alcuna sanzione penale per l'atleta che rifiuti di sottoporsi ai controlli anti-doping che è tuttavia sanzionabile sul piano disciplinare.

L'art. 6, comma 1, della legge citata demanda, infatti, al CONI, alle federazioni sportive, alle società affiliate, alle associazioni sportive, agli enti di promozione sportiva pubblici e privati di adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Peraltro, nell'ordinamento sportivo italiano, vi sono differenti normative per le varie discipline sportive, anche se dal 2005 i controlli sangue-urina sono espressamente contemplati dal *Regolamento dell'attività antidoping* emanato dal CONI in attuazione del Codice mondiale antidoping Wada, l'Agenzia Mondiale dell'Antidoping.

Così mentre nel calcio non è prevista sanzione disciplinare per il giocatore che rifiuti di sottoporsi ai prelievi ematici per i controlli incrociati sangue-urine (che non vanno confusi con gli altri esami antidoping obbligatori e ai quali i due giocatori si sono regolarmente sottoposti) del tutto differente appare la disciplina in altri sports come l'atletica leggera, lo sci di fondo ed il ciclismo nei quali il rifiuto è, sotto il profilo disciplinare, espressamente sanzionato.

**Avv. Stefano COMELLINI**  
[www.avvocatocomellini.it](http://www.avvocatocomellini.it)